

Giurisprudenza tributaria di merito: *on line* la banca dati gestita dal MEF

di Angelo Vozza (*)

L'accesso soltanto a favore dell'Agenzia delle entrate di tutta la giurisprudenza delle Corti tributarie comportava la lesione del principio di parità fra le parti del processo, superabile soltanto mediante una banca dati con pubblico accesso a tutte le sentenze. Alla fine del mese di giugno 2024 è stata messa *on line* la Banca Dati della Giurisprudenza Tributaria di merito, gestita dal MEF, per la consultazione delle sentenze native digitali, anonimizzate, pronunciate dal 2021: un formidabile strumento di conoscenza delle sentenze tributarie, sebbene incompleto e non ugualmente rappresentativo della giurisprudenza di tutte le Corti, nonché privo di un collegamento con la banca dati della Cassazione. Si tratta, comunque, di una massa di circa cento mila documenti all'anno (*big data*), in costante incremento, che progressivamente saranno sempre più idonei ad individuare *trend*, argomentazioni preferite e stile linguistico dei magistrati, con possibile profilazione dei giudici tributari. La disciplina europea e quella nazionale, in procinto di regolamentare l'impiego dell'AI (*Artificial Intelligence*), escludono che tale banca dati possa essere utilizzata con algoritmi di AI generativa per giungere ad un sistema di giustizia predittiva; invece, è attualmente possibile che tali strumenti siano sviluppati in ambito professionale per servizi di consulenza (*tax risk assessment* e *tax litigation*).

1. Premessa

Nell'ambito del **Processo Tributario Telematico** (PTT), in seguito all'introduzione dell'obbligo di **redazione digitale delle sentenze** a partire dal 1° giugno 2021, si era verificata una grave violazione del principio di "parità delle armi" nelle liti fiscali. La violazione discendeva dal fatto che, da un lato, la **piattaforma digitale** è gestita da SOGEI (società totalmente partecipata dal MEF) e, dall'altro lato, nel PTT soltanto le parti del processo hanno accesso agli atti del fascicolo e alle sentenze. Questo significa che una delle due parti (il contribuente) ha accesso soltanto al suo fascicolo; mentre l'altra parte (Agenzia delle entrate), partecipando a quasi tutti i **giudizi tributari**, ha accesso a tutti i fascicoli di causa e può individuare i giudizi simili in cui ha ottenuto sentenze favorevoli in tutta Italia.

Era evidente il vantaggio competitivo dell'Agenzia delle entrate nell'accesso alle informazioni, vale a dire le sentenze, sebbene siano rese tutte "pubbliche" con il deposito.

In questo modo, l'accesso soltanto a favore dell'Agenzia delle entrate di tutta la giurisprudenza delle Corti tributarie comportava la lesione del **principio di parità fra le parti del processo**, in violazione dell'art. 6 CEDU e degli artt. 24 e 111 Cost. (1).

Per riequilibrare questa situazione era indispensabile consentire il **pubblico accesso a tutte le sentenze** delle Corti tributarie. Una soluzione facilmente percorribile proprio in considerazione del fatto che le sentenze tributarie dal 2021 sono **tutte native digitali** e l'accesso aperto al pubblico non pone alcun problema di **tutela della privacy**, perché si tratta di sentenze (ossia documenti che devono essere disponibili al pubblico).

(*) Avvocato in Milano - Adacta Studio Associato.

(1) Cfr. A. Vozza, "Intelligenza artificiale, giustizia predittiva

e processo tributario", in *il fisco*, n. 32-33/2019, pag. 3159.

Questa posizione, portata avanti insieme ad **AIDC Milano**, era stata fatta propria dal **Garante del contribuente per la Lombardia**, che aveva sollecitato il MEF nel 2021 a rendere pienamente accessibili al pubblico tutte le sentenze tributarie. Ma, a tale sollecitazione, il MEF con nota del 24 marzo 2021, pur riconoscendo la necessità di “contemperare questa sproporzione quantitativa di conoscenza delle sentenze”, aveva replicato affermando che: “è allo studio di questo Dipartimento l'adozione di un **progetto informatico** finalizzato ad anonimizzare i riferimenti a fatti e soggetti pubblici o privati funzionale alla pubblicazione massiva delle sentenze di merito salvaguardando comunque la comprensione della fattispecie tributaria. Il progetto darà così, seppur gradualmente, completa attuazione al combinato disposto dell'art. 51 del sopracitato **Codice privacy** e del comma 2-bis dell'art. 56 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (**Codice dell'amministrazione digitale**), in base al quale le sentenze di ogni ordine e grado sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale”.

In realtà, le fonti normative richiamate non ostacolano la pubblicazione delle sentenze.

In particolare, per quanto riguarda la pubblicazione delle sentenze attraverso strumenti informatici (banche dati *on line* aperte al pubblico) il Codice dell'amministrazione digitale si limita a rinviare al Codice della *privacy*, che consente “la **diffusione in ogni forma** del contenuto anche integrale di sentenze” con le seguenti uniche **eccezioni**:

- 1) nel caso di formale richiesta della parte interessata di “anonimizzare” i dati personali;
- 2) nel caso di procedimenti penali per reati di violenza sessuale;
- 3) in relazione ai dati personali che identificano minori;
- 4) in relazione ai dati personali delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

In proposito, è facile constatare che, salva la prima ipotesi, già prevista dal decreto ministeriale che disciplina le sentenze tributarie “digitali” (art. 4 del D.M. 6 novembre 2020) e, dunque, agevolmente gestibile, le altre ipotesi non sono neanche configurabili nell'ambito del processo tributario.

Dunque, nessun concreto ostacolo è rinvenibile nelle norme sulla *privacy* alla integrale pubblicazione di tutte le sentenze delle Corti tributarie

e, d'altronde, nel sito Italgiure (banca dati della Cassazione) è possibile leggere il testo integrale delle sentenze, compresa l'indicazione delle parti.

Pertanto, considerata la mancanza di norme che impongono di “anonimizzare i riferimenti a fatti e soggetti pubblici o privati”, tale attività non poteva giustificare la perdurante “sproporzione quantitativa di conoscenza delle sentenze” - usando le parole del MEF - fra contribuenti e Agenzia delle entrate.

D'altra parte, ogni problema di riservatezza poteva essere risolto in base alle previsioni del decreto ministeriale che disciplina le sentenze tributarie “digitali”. In particolare, l'art. 4 del D.M. 6 novembre 2020 dispone che “Ai fini della redazione del provvedimento giurisdizionale digitale collegiale l'**applicativo PGD** consente di disporre l'**oscuramento dei dati personali**, ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Nel prosieguo sarà illustrato come l'obiettivo del pubblico accesso alle sentenze tributarie sia stato raggiunto con la Banca Dati della Giurisprudenza Tributaria di merito gestita dal MEF, evidenziando, da un lato, alcune criticità che attengono alla incompletezza dei dati raccolti e al mancato collegamento con Italgiure (banca dati delle sentenze di Cassazione) e, dall'altro, possibili sviluppi con applicazioni di *legal analytics* basate sulle centinaia di migliaia di sentenze pubblicate.

2. Legge delega per la riforma fiscale e PRO.DI.GI.T.

Nel frattempo, mentre il MEF prendeva tempo rispetto alle sollecitazioni provenienti dal mondo professionale, l'obiettivo del pubblico accesso a tutte le sentenze tributarie è stato riconosciuto come prioritario nel **PNRR**, tanto da essere incluso fra i criteri direttivi della **Legge delega per la riforma fiscale**: “al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa, garantire che le sentenze tributarie presenti, in forma digitale, nelle banche di dati della giurisprudenza delle Corti di Giustizia Tributaria, gestite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, siano accessibili a tutti i cittadini” (2). Tale criterio direttivo non ha avuto seguito nel Decreto legislativo di riforma del processo tributario (3), ma è stato ribadito con **PRO.DI.GI.T.**,

(2) Art. 19, comma 1, lett. i), della Legge 9 agosto 2023, n. 111.

(3) D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220.

un progetto finanziato con **fondi europei** del Programma PON “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”, al quale hanno partecipato il MEF e il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria (CPGT), con affidamento della parte ICT alla società *in house* del MEF, Sogei S.p.A. Tra gli obiettivi di PRO.DI.GI.T. c’era, infatti, una banca dati di tutte le sentenze tributarie, “residente” nel sistema informativo del MEF, pubblica, gratuita e liberamente accessibile.

3. Valore della prevedibilità degli orientamenti

Tra gli **obiettivi di PRO.DI.GI.T.** c’era anche la sperimentazione di un **modello di prevedibilità delle decisioni** con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale (4).

Alla base di questo obiettivo c’è la convinzione che l’evoluzione tecnologica, potendo favorire la prevedibilità degli esiti giudiziari, si ponga come un fattore importante nella **riduzione dell’eccessivo contenzioso tributario**.

Tale prevedibilità viene percepita come un valore da perseguire, in quanto dà certezza alla collettività su quale sia il diritto vivente. In altri termini, mentre ogni mutamento ed incertezza sulla giurisprudenza stimola nuovi ricorsi, la consapevolezza e la prevedibilità della risposta giudiziaria contengono l’instaurazione di nuovi giudizi. Conoscere le probabilità dell’esito di un giudizio, infatti, induce ad evitare cause temerarie e a cercare conciliazioni. Con la precisazione che non si tratta di “controllare” la giurisprudenza, ma di acquisirne consapevolezza.

Del resto, l’art. 47-*quater* dell’ordinamento giudiziario, prevedendo lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali, non esalta il conformismo delle decisioni, ma tende ad **evitare contrasti inconsapevoli**.

La **stabilità** della giurisprudenza è, quindi, un valore che non comporta immutabilità bensì richiede che le modifiche siano giustificate da una profonda riflessione e da un’adeguata motivazione (5).

In questo contesto, un uso sapiente della tecnologia nella giustizia può migliorare la qualità delle sentenze acquisendo una maggior stabilità del sistema e, dunque, una prevedibilità che limita il contenzioso entro margini fisiologici.

Certo, consultare la giurisprudenza e cercare similitudini con casi dello stesso tipo ha sempre costituito una parte importante del lavoro degli avvocati e dei giudici. La novità (rivoluzionaria) consiste nel poter accedere ad una quantità enorme di dati con macchine che hanno una capacità di calcolo senza paragoni rispetto alla mente umana, utilizzando algoritmi in grado di estrarre il senso delle decisioni precedenti per trarre la soluzione di casi nuovi.

D’altra parte, qualsiasi sistema di prevedibilità degli esiti giudiziari presuppone la conoscenza e, dunque, l’accesso alle migliaia di sentenze depositate ogni anno (*big data*).

4. Banca dati del MEF

Dopo tre anni di attesa, alla fine del mese di giugno 2024 è stata messa *on line* la **Banca Dati della Giurisprudenza Tributaria di merito** gestita dal MEF-Dipartimento della Giustizia Tributaria, per la consultazione delle sentenze native digitali, anonimizzate, pronunciate dal 2021 (6).

Il servizio, liberamente accessibile, è stato avviato in **via sperimentale** al fine di assicurare la conoscenza della giurisprudenza delle Corti tributarie (al momento **378.893 sentenze** pubblicate dal 2021 fino al primo trimestre 2024) (7) e pre-

(4) Il progetto si è focalizzato sulla generazione automatica di sommari e sulla ricerca di informazioni in grandi *corpus* di documenti. Sono stati condotti esperimenti con la sintesi estrattiva e astrattiva. La sintesi estrattiva seleziona frasi significative nel testo, garantendo coerenza con il documento originale ma potenzialmente perdendo alcuni dettagli. La sintesi astrattiva genera un nuovo testo che cattura il contenuto essenziale, ma può presentare rischi di “allucinazione”, ovvero generare informazioni non presenti nel testo originale. Il progetto è proseguito utilizzando la sintesi astrattiva mediante *Chat GPT-4*, con esiti positivi in ordine alla capacità di sintesi delle sentenze, ma con l’omissione di informazioni relative a parti della motivazione considerate secondarie, specialmente in sentenze con motivazione estesa e complessa (cfr. https://osservatoriocpi.unicatt.it/ocpi-pubblicazioni-pnrr-e-giustizia-tributaria-obiettivi-raggiunti-ma-quasi-solo-sulla-carta#_ftnref8).

(5) Nello stesso senso, cfr. G. Melis, “Sull’uso della tecnologia predittiva applicata ai precedenti nel processo tributario:

note minime sul PNRR e a margine di una recente sentenza”, in <https://www.innovazionediritto.it/sull-uso-della-tecnologia-predittiva-applicata-ai-precedenti-nel-processo-tributario-note-minime-sul-pnrr-e-a-margine-di-una-recente-sentenza-imprevedibile>. Per una riflessione allargata alla giurisdizione penale, cfr. G. Ariolli, “Nomofilachia, giustizia predittiva e intelligenza artificiale”, per cui “Il valore della prevedibilità delle decisioni non significa affatto postulare una sorta di immobilismo giuridico mediante l’imposizione di un vincolo - financo meccanico - di automatica conformazione. Significa assicurare uniformità laddove manchino valide argomentazioni a sostegno del dissenso tali da determinare la costruzione condivisa di un opposto, nuovo o più autorevole indirizzo” (<https://www.giustiziainsieme.it/en/diritto-e-innovazione/2942-nomofilachia-giustizia-predittiva-e-intelligenza-artificiale>).

(6) Cfr.: <https://bancadati giurisprudenza.giustiziatributaria.gov.it/>.

(7) Le sentenze del primo semestre 2021 riguardano unica-

vede un periodico aggiornamento con le sentenze sopravvenute.

La banca dati permette di effettuare **ricerche testuali**, eventualmente in associazione agli altri parametri disponibili (come la Corte di Giustizia Tributaria, l'anno o la data di deposito della sentenza, il valore della controversia, l'esito). Effettuata la ricerca, è possibile visualizzare il testo completo della sentenza anonimizzata in formato pdf (con testo che può essere copiato), con numero della sentenza, data del deposito e dell'udienza, nonché i nomi dei giudici.

La banca dati costituisce un formidabile strumento di conoscenza della giurisprudenza tributaria di merito, ma non contiene tutte le sentenze depositate.

Considerato che la raccolta del 2021 è costituita da sentenze provenienti da tutte le Corti solo dal mese di giugno, in seguito al sopravvenuto obbligo di deposito in tutta l'Italia dei documenti nativi digitali, per verificare la **completezza della banca dati** si può restringere la ricerca alle sentenze depositate nell'anno 2022, con il risultato di poter accedere a 134.596 sentenze.

Però, in base alla "Relazione sul monitoraggio sullo stato del contenzioso tributario" per l'anno 2022, pubblicato dalla Direzione della Giustizia Tributaria del MEF (8), le sentenze depositate dalle Corti tributarie di primo e di secondo grado nel 2022 sono state 190.441 e, dunque, risultano **non accessibili** sulla banca dati 55.845 sentenze (quasi 30% delle sentenze).

Oltre a non essere completa, la banca dati **non** risulta **ugualmente rappresentativa** della giurisprudenza di tutte le Corti tributarie. Risulta, infatti, più marcata la mancanza di sentenze pronunciate da alcune Corti rispetto ad altre.

Ad esempio, sempre nel 2022, in base alla "Relazione sul monitoraggio sullo stato del contenzioso tributario" sono state depositate 4.829 sentenze da parte della CGT di **primo grado di Milano**, mentre nella banca dati risultano 1.992 sentenze (e, dunque, **non accessibili circa 60%**). Per quanto riguarda la CGT di **secondo grado della Lombardia**, poi, a fronte di un numero di 5.817 sentenze risultanti per l'anno 2022 dal monitoraggio del MEF, attraverso la banca dati è possibile accedere soltanto a 3.155 sentenze d'appello (e, dunque, **non accessibili circa 45%**).

Se esaminiamo le sentenze della CGT di **primo grado di Roma** del medesimo anno, a fronte di 15.617 sentenze risultanti dal monitoraggio del MEF, attraverso la banca dati è possibile accedere soltanto a 7.330 sentenze (e, dunque, **non accessibili circa 53%**). Per quanto riguarda la CGT di **secondo grado del Lazio**, a fronte di un numero di 6.752 sentenze risultanti per l'anno 2022 dal monitoraggio del MEF, attraverso la banca dati è possibile accedere soltanto a 3.494 sentenze d'appello (e, dunque, **non accessibili circa 49%**).

D'altra parte, se esaminiamo le sentenze della CGT di **primo grado di Cosenza** del medesimo anno, a fronte di 6.332 sentenze risultanti dal monitoraggio del MEF, attraverso la banca dati è possibile accedere a 5.240 sentenze (e, dunque, **non accessibili circa 17%**). Per quanto riguarda la CGT di **secondo grado della Calabria**, a fronte di un numero di 4.188 sentenze risultanti per l'anno 2022 dal monitoraggio del MEF, attraverso la banca dati è possibile accedere a 3.873 sentenze d'appello (e, dunque, **non accessibili circa 7%**).

Se esaminiamo, poi, le sentenze della CGT di **primo grado di Palermo** sempre del 2022, a fronte di 3.479 sentenze risultanti dal monitoraggio del MEF, attraverso la banca dati è possibile accedere a 3.265 sentenze (e, dunque, **non accessibili circa 7%**). Per quanto riguarda la CGT di **secondo grado della Sicilia**, a fronte di un numero di 11.806 sentenze risultanti per l'anno 2022 dal monitoraggio del MEF, attraverso la banca dati è possibile accedere a 9.539 sentenze d'appello (e, dunque, **non accessibili circa 19%**).

Considerato che il **valore dei giudizi** definiti nel 2022 davanti alle Corti tributarie di secondo grado laziali e lombarde raggiunge il 47% del valore di tutti i giudizi definiti in Italia, il fatto che la banca dati non consenta l'accesso a circa la metà delle relative sentenze costituisce un grave limite, riducendo in modo significativo la rappresentatività della raccolta giurisprudenziale in relazione ai giudizi di maggior valore.

D'altra parte, resta da chiedersi per quale ragione non sia stato consentito il pubblico accesso a quasi un terzo delle sentenze depositate su base nazionale (9). Questa omissione lascia il dubbio su quale sia stato il criterio seguito dal MEF

mente la Corte tributaria di primo grado di Roma e quella di secondo grado del Lazio.

(8) Cfr. <https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/galleries/Documenti/Contenzioso/Relazione-monitoraggio-contenzioso-2022.pdf>.

zioso-2022.pdf.

(9) Il fatto che la raccolta dei precedenti giurisprudenziali non sia completa riduce l'affidabilità della banca dati come *dataset* utilizzabile in applicazioni di *legal analytics*, che presup-

nella selezione delle sentenze da divulgare, rispetto a quelle rimaste “celate”.

5. Coordinamento con Italgiure

Un altro limite della banca dati delle sentenze tributarie è la **mancanza di un collegamento** con la **banca dati delle sentenze della Corte di cassazione** (Italgiure). Per conoscere lo stato della giurisprudenza di merito e di legittimità su una determinata questione fiscale, infatti, occorre fare due ricerche separate: sulla banca dati del MEF per le sentenze delle Corti tributarie e, poi, su Italgiure (oppure su banche dati di piattaforme commerciali che si avvalgono della raccolta di Italgiure) per le sentenze della Sezione tributaria della Cassazione. Sarebbe naturalmente più efficiente consentire un'unica ricerca che comprenda contestualmente l'intera giurisprudenza di merito e di legittimità su una questione giuridica tributaria.

Nel sito internet del Dipartimento della Giustizia Tributaria si legge che sono **in corso implementazioni** finalizzate a consentire la ricerca delle ordinanze emesse dagli organi della giustizia tributaria di **rinvio alle Corti superiori** (Corte costituzionale, Corte di cassazione e Corte di Giustizia dell'Unione Europea), ma anche alla possibilità, previo accordo con la Corte di cassazione, di verificare l'eventuale presenza del **ricorso di legittimità** e della relativa decisione con riguardo alla sentenza di merito oggetto di consultazione.

Questo sviluppo della banca dati permetterà di seguire l'**intero iter processuale** di ciascun giudizio, consentendo ai giudici d'appello di conoscere l'esito in Cassazione delle proprie pronunce. Un meccanismo di evidenza pubblica sul grado di resistenza delle sentenze d'appello che dovrebbe indurre a maggior rigore nella redazione delle motivazioni.

6. Big data e legal analytics

Negli USA esistono **legal analytics** per conoscere “a fondo” i magistrati: una **profilazione dei protagonisti del processo** con specifici *insights* sul loro comportamento processuale. In particolare, tramite l'applicazione “**Ravel**” è possibile conoscere per **ciascun magistrato** tutte le decisioni, le eventuali pubblicazioni, quali argomenti o linguaggio il giudice trova più per-

suasivo (10). In questo modo è possibile individuare le argomentazioni che hanno più *chance* di essere accolte. È sufficiente digitare il nome del giudice per visualizzare la **Judge Dashboard**, che comprende le informazioni di profilazione del magistrato. Il sistema si basa sulla digitalizzazione della giurisprudenza completa della *Harvard Law Library: big data* costituiti da circa 7 milioni di sentenze delle Corti americane.

A questo punto è interessante sapere se tale attività di *intelligence* sia possibile attraverso la banca dati del MEF in relazione alla giurisprudenza delle Corti tributarie.

Da un lato, si tratta di una massa di circa cento mila documenti all'anno (*big data*), in costante incremento, che progressivamente saranno sempre più idonei ad individuare *trend*, argomentazioni preferite e stile linguistico dei giudici. Dall'altro lato, la banca dati contiene, per ciascuna sentenza, i nomi dei **componenti del Collegio giudicante**, con la possibilità di effettuare una ricerca testuale tale da identificare le sentenze pronunciate da ciascun magistrato su determinati argomenti. Ad esempio, conoscendo il nome dei giudici che compongono il Collegio giudicante in occasione di un'udienza relativa ad una controversia sul *transfer price*, è possibile verificare come si siano pronunciati in passato i medesimi giudici sullo stesso argomento. Questa **profilazione dei giudici tributari** potrà diventare accurata quando, in seguito ai concorsi per l'assunzione dei magistrati tributari professionali, si ridurrà il numero dei giudicanti e verrà raggiunto un numero rilevante di sentenze pronunciate da ciascun magistrato.

D'altra parte, l'impiego di *legal analytics* nell'esame dei documenti presenti nella banca dati può conferire un vantaggio competitivo alla difesa erariale: l'Agenzia delle entrate, infatti, potrà individuare per ciascun tipo di controversia, non soltanto le sentenze favorevoli in tutta Italia, ma anche gli argomenti difensivi usati dagli Uffici periferici, da riutilizzare in nuovi contenziosi, verificando per ciascun giudice tributario quali argomentazioni difensive abbiano ottenuto i migliori risultati.

Le centinaia di migliaia di sentenze tributarie già disponibili, infine, potranno essere date “in pasto” a **sistemi di AI (Artificial Intelligence) generativa**, che, potendo riconoscere il linguag-

pongono la completezza dei dati per un funzionamento ottimale (cfr. A. Carinci, “Il processo tributario alla prova della giustizia predittiva”, in *Riv. tel. dir. trib.*, *Loading Prodigit - Dal diritto naturale al diritto digitale: l'intelligenza artificiale nella giustizia*

tributaria, 2022, pag. 26).

(10) Cfr. <https://law.fiu.edu/2019/06/10/eresources-spotlight-ravel-law/>.

gio naturale nell'ambito di **ricerche semantiche**, saranno in grado di estrapolare *trend* giurisprudenziali sulla base dei dataset elaborati.

In questo caso, considerato che l'AI generativa è caratterizzata dalla creazione di contenuti che, pur essendo ispirati dai dataset utilizzati per l'addestramento dell'algoritmo, sono nuovi e diversi dai testi assorbiti, c'è il rischio che il sistema non consenta di associare alla risposta le fonti giurisprudenziali utilizzate.

L'**impossibilità di verificare le fonti**, però, assimilerebbe il risultato della AI ad un oracolo: un atto di fede rispetto all'*output* dell'algoritmo. Qualora tale *output* assumesse la veste autorevole dello Stato (attraverso il MEF) equivarrebbe, infatti, al responso di un oracolo: in base alla giurisprudenza lo Stato fornisce la soluzione della controversia tributaria senza possibilità di un riscontro con specifici precedenti (11).

La divulgazione da parte di piattaforme digitali pubbliche dei risultati raggiunti con l'impiego di strumenti di AI sarà, dunque, accettabile soltanto quando il sistema darà **garanzie di trasparenza** in relazione alle fonti giurisprudenziali utilizzate (12).

In proposito, è utile rammentare che il 2 agosto 2024 è entrato in vigore l'**AI Act**, il Regolamento dell'UE 3 giugno 2024, n. 2024/1689/UE, che stabilisce **regole armonizzate sull'intelligenza artificiale** affinché sia "affidabile e antropocentrica, in linea con la Carta e con i valori su cui si fonda l'Unione".

Nell'ambito della novella normativa europea, l'allegato III, par. 8, lett. a), del Regolamento comprende nella categoria dei **sistemi di AI ad "alto rischio"** quelli "destinati a essere usati da un'Autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un'Autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di

fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie".

Poi, nell'ambito della regolamentazione dei sistemi di AI ad "alto rischio", l'art. 13 disciplina la **"trasparenza e fornitura di informazioni"**, per cui "I sistemi di AI ad alto rischio sono progettati e sviluppati in modo tale da garantire che il loro funzionamento sia sufficientemente trasparente da consentire ai *deployer* di interpretare l'*output* del sistema e utilizzarlo adeguatamente" (13).

Pertanto, un sistema di *legal analytics* destinato ad assistere un'Autorità giudiziaria nella individuazione di orientamenti giurisprudenziali con sistemi di AI generativa, senza garantire una trasparenza nel processo di elaborazione dell'*output* e, quindi, senza consentire ai fruitori di verificare le fonti giurisprudenziali per un adeguato e affidabile utilizzo dello strumento informatico, sarebbe illegittimo per violazione del Regolamento UE.

In seguito all'adozione del Regolamento UE, su iniziativa del Governo, il 20 maggio scorso ha preso il via l'*iter* parlamentare di approvazione del **disegno di Legge delega dedicato all'AI** (Atto Senato DDL n. 1146), diretto a regolare l'applicazione di sistemi AI per arrivare ad "un **utilizzo corretto, trasparente e responsabile**, in una dimensione antropocentrica".

Per quanto riguarda l'impiego dell'AI nell'ambito dell'**attività professionale**, nell'art. 12 del DDL è previsto che tale utilizzo "è consentito esclusivamente per esercitare **attività strumentali e di supporto** all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera". La Relazione illustrativa del DDL precisa che il pensiero critico umano debba prevalere sotto il profilo della qualità della prestazione professionale rispetto all'uso degli strumenti di intelligenza artificiale,

(11) Nel senso che le applicazioni di AI "debbono fungere non da sostituto del giudice, ma da assistente del giudice (e magari delle parti)", limitandosi a migliorare ricerche di giurisprudenza, cfr. S. Muleo, "Redirecting Prodigit: le inutili tentazioni di una sentenza precompilata ed il preferibile indirizzamento dell'IA verso l'obiettivo di una giustizia migliore e più efficiente", in *Riv. tel. dir. trib., Loading Prodigit - Dal diritto naturale al diritto digitale: l'intelligenza artificiale nella giustizia tributaria*, 2022, pag. 68.

(12) Nell'ambito di PRO.DI.GI.T., la sperimentazione (limitata ad un numero significativo di sentenze in materia di imposta di registro) ha condotto alla creazione di migliaia di "sommari" utilizzati per dare risposte a domande formulate con linguaggio naturale. In questo modo, se la domanda (*prompt*) trova risposta in un "sommario" attraverso la ricerca semantica, l'*output* è il corrispondente "sommario" (con *link* al testo inte-

grale della sentenza). Qualora la ricerca semantica individui più sommari/sentenze in conflitto, ossia con soluzioni giuridiche diverse, nell'*output* vengono richiamati tutti i "sommari" semanticamente vicini al quesito proposto dall'utente, elencati in ordine della loro somiglianza al quesito. Per un esame dettagliato della sperimentazione effettuata, cfr. Pisano - Fidelangeli - Galli - Loreggia - Rovatti - Santin - Sartor, "La sommarizzazione delle sentenze tributarie di merito nel progetto PRO.DI.-GI.T.", in *Riv. Scienze Giur., Scienze Cogn. ed Intell. Artif.*, Vol. 17, n. 1 (2024).

(13) L'art. 3 (recante "Definizioni") del Regolamento UE precisa che il termine *deployer* è riferito ad una persona fisica o giuridica, un'Autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di AI sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di AI sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale.

escludendo una prevalenza anche di tipo quantitativo.

Nell'art. 14, poi, il DDL disciplina l'uso dell'AI nell'**attività giudiziaria** disponendo che "I sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente per l'**organizzazione** e la **semplificazione** del lavoro giudiziario, nonché per la **ricerca giurisprudenziale e dottrinale** (...). È sempre riservata al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento".

Nel *dossier* del Centro Studi del Parlamento, che commenta il DDL, si legge che tale disposizione "non consentirebbe l'impiego dei sistemi di AI riconducibili alla c.d. **giustizia predittiva**, ovvero di sistemi che, sulla base di un modello statistico elaborato in maniera autonoma dal sistema stesso a seguito dell'analisi di una mole

significativa di atti giuridici, sono in grado di formulare una previsione che può giungere fino al possibile esito di un giudizio". In altri termini, il legislatore delegante si propone di impedire l'uso dell'AI per fornire al giudice una bozza della sentenza, composta con le regole estrapolate dalle massime: una **sentenza precompilata**.

In conclusione, l'attuale contesto tecnologico e la disciplina in procinto di regolamentare l'impiego dell'AI consentono di affermare che, se non è possibile giungere ad un sistema di giustizia predittiva, inteso come strumento di ausilio del magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria mediante l'impiego di algoritmi di *machine learning*, è, però, attualmente possibile che tali sistemi siano sviluppati in ambito professionale per servizi di consulenza (14).

(14) Nel settore fiscale per servizi di *tax risk assessment* e *tax litigation*.